



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 aprile 2017

Alle Aziende TPL

Informativa n. 006/17

L o r o S e d i

OGGETTO: Giurisdizione in materia di procedure seguite per l'assunzione di personale dipendente di una società *in house providing* - Cass. civ. S.U. sent. n. 7759/2017.

Segnaliamo la sentenza emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite del 27 marzo 2017 n. 7759 in materia di giurisdizione del personale dipendente di una società c.d. *in house providing* (in allegato), con la quale, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto “*le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario*”.

La questione sortisce dal ricorso proposto innanzi al TAR Lazio da un candidato ad una selezione indetta dalla SOGESID (società *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture). In tale sede, il Giudice amministrativo, nel declinare la propria giurisdizione, ha sottolineato che l'art. 18 del D.L. n. 112/2008 (relativo alle società che gestiscono servizi locali a totale partecipazione pubblica legittimate ad adottare propri criteri per l'assunzione nel rispetto della normativa comunitaria), in quanto norma di diritto sostanziale, non incideva, mutandone i contorni, sui criteri di riparto della giurisdizione.

Diversamente ha deciso il Consiglio di Stato che, accogliendo l'appello del candidato, ha osservato come per stabilire la giurisdizione sia dirimente la natura di società *in house*. A tal proposito è stata richiamata la sentenza della Corte di cassazione S.U. del 25 novembre 2013, n. 26283, in cui si è affermato come, costituendo le società *in house* mere articolazioni della Pubblica Amministrazione (PA), alle procedure di cui trattasi sia certamente applicabile l'art. 63, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001, relativo al personale alle dipendenze della PA, a norma del quale “*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali*”.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



Gli Ermellini, pronunciandosi in via definitiva su tale questione di giurisdizione, hanno innanzitutto chiarito come la decisione del 2013 di cui sopra non riguardi la disciplina del reclutamento, bensì il danno erariale. Sul punto, già con sentenza n. 24591/2016, la medesima Corte, sempre a Sezioni Unite, ha precisato come il precedente del 2013 non abbia valenza generale, riferendosi alla disciplina del riparto di giurisdizione nel solo caso di azione di responsabilità per danno erariale (questione che involge in specifico l'utilizzazione del denaro pubblico). Inoltre, prosegue la Corte, sebbene la decisione del 2016 riguardi il diverso caso del potere di nomina di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica in *house providing*, la motivazione enuncia principi *in toto* applicabili alla fattispecie in esame che si condividono e cui si intende dare continuità.

È opportuno chiarire – come si legge nel testo della sentenza in oggetto – che il tipo di rapporto che lega gli organi di una società *in house* all'ente pubblico è, infatti, fin troppo simile a quello che intercorre tra la medesima amministrazione ed i propri dipendenti per poter giustificare un diverso regime di responsabilità. Ciò non implica però, necessariamente, che anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario, che caratterizza le società *in house*, sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco. Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla PA sia giuridicamente priva di conseguenze, essendo, viceversa, del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, con conseguente riflesso anche in tema di riparto di giurisdizione secondo il principio innanzi riportato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.